

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

AREA URBANISTICA

Ordinanza n. 33
Del 09-08-2017

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI RUMORE

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI RUMORE

IL SINDACO

PREMESSE:

Vista la segnalazione scritta pervenuta in data 05.07.2016, prot. n. 6604, con la quale venivano lamentati continui e rilevanti disturbi di natura acustica, presumibilmente causati dagli impianti sonori della Discoteca Fellini Club House Srl situata in questo Comune in Via Roma n. 26;

Rilevato che con nota del 25.07.2016 prot. n. 7314 il Comando di Polizia Locale del Comune di Pogliano Milanese ha trasmesso all'A.R.P.A. – *Dipartimento di Milano e Monza Brianza UOC Agenti Fisici* – la richiesta di effettuare le necessarie verifiche tecnico-strumentali;

Vista la nota del 31.05.2017 prot. n. 5569 dell'A.R.P.A. con la quale si comunicano gli esiti dell'indagine fonometrica eseguita presso l'abitazione sita a Pogliano Milanese in Via Roma n.22 da parte dei tecnici della stessa A.R.P.A. – *Dipartimenti di Milano e Monza Brianza UOC Agenti Fisici* –, nei due sopralluoghi del 21.05.2017 e successivo del 25.05.2017, al fine di valutare il disturbo arrecato dall'attività della Discoteca Fellini Club House Srl situata in questo Comune in Via Roma n.26;

Rilevato che dagli esiti dell'accertamento suddetto risulta che le emissioni sonore prodotte dagli impianti della suddetta Discoteca eccedono il limite differenziale per il periodo di riferimento notturno, stabilito dall'art.4 del DPCM 14.11.1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";

Considerato che quanto sopra rappresenta un fenomeno di inquinamento acustico che determina implicazioni igienico sanitarie con pregiudizio della salute pubblica;

Visto il verbale di accertamento d'illecito amministrativo n.77/2017 MI redatto dal personale dell'A.R.P.A. – *Dipartimenti di Milano e Monza Brianza UOC Agenti Fisici* – con il quale si ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'art.10, comma 2 della Legge 26.10.1995, n.447 e dal D.Lgs. 17.02.2017 n.42, pari ad un importo da €1.000,00 a €10.000,00;

Vista l'avvenuta comunicazione di notifica del verbale eseguita da parte dell'ARPA – *Dipartimenti di Milano e Monza Brianza UOC Agenti Fisici* – a carico del trasgressore Discoteca Fellini Club House Srl, notifica avvenuta in data 22.06.2017 in mani del legale rappresentante della suddetta Discoteca, così come ricevuta al protocollo del Comune in data 27.07.2017 al n.7807. L'atto di notifica del verbale contiene anche la relazione tecnica con le misure effettuate da parte dei tecnici dell'ARPA nei due sopralluoghi del 21.05.2017 e successivo del 25.05.2017;

Dato atto che con la notifica del predetto verbale da parte dell'ARPA, che qui si intende richiamata, è stata elevata a carico del trasgressore la *sanzione amministrativa* di cui all'art.10 c.2 della L. 447/1995 per la violazione di cui all'art.4 del DPCM 14.11.1997;

Evidenziato che la Discoteca Fellini è stata già oggetto di precedenti provvedimenti sanzionatori amministrativi in materia di inquinamento acustico;

Atteso che l'art.10 del T.U.L.P.S. – Testo Unico approvato con R.D. 18.06.1931, n.773 – prevede nei casi reiterazione della violazione alle norme di tutela dall'inquinamento acustico l'applicazione della sanzione accessoria consistente nella sospensione dell'attività;

Evidenziato che ai sensi dell'art.9 della L. 447/1995 il "*... il Sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. ...*";

Ritenuto pertanto, per le motivazioni suesposte, che si debba procedere ad emettere a carico del trasgressore ordinanza contingibile ed urgente

Visto:

- Visto il DPCM 14.11.97;
- Visto l'art. 9 della legge 447/95;
- Visto l'art. 50, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Le norme vigenti in materia sanitaria e di sicurezza;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto, a carico della società Fellini Club House Srl (c.f. 13233560153), con sede a Legnano (MI) in C.so Italia n.43, legale rappresentante sig.ra Callegari Claudia c.f. CLLCLD80R41C139J, nata a Castellanza (VA) in data 01.10.1980, residente a Legnano (MI) in Via Crispi Daniele n.6/B, quanto segue:

- 1.** di adottare con effetto immediato nelle modalità operative, tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose, con particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni;
- 2.** di predisporre e trasmettere a questo Comune, entro e non oltre 15.10.2017, un piano di bonifica redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, che specifichi gli interventi per ricondurre la rumorosità entro i limiti di legge;
- 3.** a titolo di sanzione accessoria la sospensione dell'attività esercitata presso l'immobile di Via Roma n.26 a Pogliano Milanese con effetto immediato dalla data di emissione della presente – 09.08.2017 – sino alla data del 17.08.2017 compresa.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso:

- a) alla notifica del presente provvedimento al legale rappresentante della ditta obbligata come meglio distinto nella parte dispositiva,
a mezzo PEC: felliniclubhousesrl@arubapec.it;
- b) alla trasmissione alla Prefettura di Milano
a mezzo PEC: protocollo.prefmi@pec.interno.it;
- c) alla trasmissione all'A.R.P.A. – Dipartimento di Milano,
a mezzo PEC: dipartimento.arpa@pec.regione.lombardia.it;
- d) alla trasmissione all'A.T.S. della Città Metropolitana di Milano,
a mezzo PEC: protocollo.generale@pec.aslmi1.it;
- e) alla trasmissione al Corpo di Polizia Locale di Pogliano Milanese.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza è esperibile, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ai sensi della legge n. 1034 del 1971, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.p.r. n. 1199 del 1971.

Pogliano Milanese, 9 Agosto 2017

Il Sindaco
Dott. Vincenzo Magistrelli

